



Roma, 3 novembre 1999

CIRCOLARE N. 150/1999

OGGETTO: AUTOTRASPORTO - RIDUZIONE DELL'ACCISA SUL GASOLIO - D.L. 29.10.1999, N.383, SU G.U. N.256 DEL 30.10.1999.

Con un provvedimento d'urgenza il Governo ha approvato la riduzione delle accise sui prodotti petroliferi a partire dall'1 novembre scorso.

In particolare **l'accisa sul gasolio per autotrazione e' stata ridotta di 25 lire al litro.**

Rispetto all'abbattimento richiesto dalla Confetra (-90 lire/ litro) per armonizzare l'accisa italiana con la media europea, l'attuale riduzione e' insoddisfacente. Essa tuttavia serve a compensare almeno in parte l'aumento introdotto con la cosiddetta "carbon tax". A tale proposito si fa presente che la Commissione Europea ha espresso parere sfavorevole al recupero della carbon tax da parte degli autotrasportatori, ritenendo che una misura a favore solo del trasporto in conto terzi e' lesiva della concorrenza e si configura di fatto come un aiuto di stato al pari dei vecchi bonus fiscali. La questione e' quindi stata rinviata all'esame del Consiglio Europeo. Si fa riserva di informare tempestivamente sull'esito.

Per riferimenti confronta circ.re conf.le nn.132 e 18/1999

FINE TESTO CIRCOLARE CONFETRA

G.U. N. 256 DEL 30 10 1999 (fonte Guritel).

DECRETO-LEGGE 29 ottobre 1999, n. 383.

Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di liberalizzazione del relativo settore.

Art. 1.

1. Al fine di compensare le variazioni dell'incidenza dell'imposta sul valore aggiunto derivante dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, a decorrere dal 1 novembre 1999 e fino al 31 dicembre 1999, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono stabilite nelle seguenti misure:

benzina: L. 1.094.629 per mille litri;

benzina senza piombo: L. 1.024.153 per mille litri;

olio da gas o gasolio:

usato come carburante: L. 755.731 per mille litri;

usato come combustibile per riscaldamento: L. 755.731 per mille litri;

"M gas di petrolio liquefatti (GPL):

usati come carburante: L. 526.396 per mille chilogrammi;

usati come combustibile per riscaldamento: L. 342.784 per mille chilogrammi;

gas metano:

per autotrazione: L. 12,67 per metro cubo;

per combustione per usi civili:

a) per usi domestici di cottura cibi e produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986: L. 78,51 per metro cubo;

b) per uso riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui: L. 144,35 per metro cubo;

c) per altri usi civili: L. 327,24 per metro cubo;

per i consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, si applicano le seguenti aliquote:

a) per gli usi di cui alle precedenti lettere a) e b): L. 66,51 per metro cubo;

b) per altri usi civili: L. 232,19 per metro cubo.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, le aliquote delle

accise di cui al comma 1 sono variate, in aumento o in diminuzione, tenuto conto dell'andamento dei prezzi internazionali del petrolio greggio, in modo da compensare la conseguente incidenza dell'imposta sul valore aggiunto.

3. I termini di pagamento delle accise sui prodotti petroliferi, previsti dalle vigenti disposizioni, sono modificati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto dell'andamento del mercato. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' per l'effettuazione dei versamenti.

4. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo, valutate in lire 280 miliardi per l'anno 1999, si provvede, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1998, n. 449, con quota parte del maggior gettito conseguito in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

Art. 2.

1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, sono ridotti a giorni trenta.

2. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, dotati di dispositivi selfservice con pagamento posticipato del rifornimento, non e' soggetta agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346.

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, le parole: "fino al 30 giugno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 30 giugno 2000".

4. A decorrere dal 1 gennaio 2000, gli operatori del settore petrolifero che attuano campagne promozionali della vendita di carburante, consistenti nell'offerta di omaggi al consumatore, sono obbligati a rendere noto il costo diretto unitario dell'omaggio stesso. A quest'ultimo fine, detto costo e' riportato sull'omaggio e menzionato, in modo chiaro ed inequivoco, nei messaggi televisivi, nei comunicati commerciali radiofonici, nonche' nella cartellonistica stradale ed in ogni altro messaggio pubblicitario in qualunque forma effettuato. Per costo diretto unitario si intende il prezzo pagato al fornitore dell'omaggio, maggiorato dei costi di trasporto, di eventuali oneri doganali e delle imposte.

5. Il consumatore, a decorrere dalla data fissata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, puo' optare per il ritiro dell'omaggio o per la riduzione del prezzo da pagare per la fornitura del carburante in misura pari al costo diretto unitario dell'omaggio di cui al comma 4.

Art. 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 ottobre 1999

CIAMPI

D'alema, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visco, Ministro delle finanze

Amato, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Bersani, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato